

generali sono disciplinate dall'art. 7 dello statuto approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n.933, salve le speciali deliberazioni del Consiglio di amministrazione nei riguardi del Vice Direttore Generale che ricopre le funzioni di Direttore dei servizi immobiliari.

Art. 4

In relazione all'ordinamento dei servizi centrali e periferici, il Direttore Generale determina la qualifica e le attribuzioni dei dirigenti del 3° e del 4° grado.-

I dirigenti del 3° e del 4° grado disimpegnano le mansioni di capo servizio o di capo di più servizi, qualora sia disposto il raggruppamento di servizi centrali in rami o in altre unità amministrative di ordine superiore, comunque denominate, o sono posti a disposizione del Direttore Generale per incarichi speciali in Italia e all'estero.-

I dirigenti del 4° grado possono essere temporaneamente destinati alla direzione di circoscrizioni ispettive regionali.-

Art. 5

In caso di dispensa dal servizio per riduzione di uffici o di personale od altri analoghi motivi (escluso il caso di licenziamento per giusta causa o per gravi demeriti ritenuti a seguito di procedura disciplinare) prima del raggiungimento dei limiti di età, al dirigente che abbia un'anzianità utile di servizio agli effetti della liquidazione non inferiore ai 15 anni, verranno liquidati, oltre le indennità di preavviso secondo le norme di vigore, i trattamenti previsti per il collocamento a riposo per limiti di età, computando, agli effetti della indennità di anzianità e del trattamento di quiescenza, anche gli anni mancanti al raggiungimento del normale limite di età.-

Art. 6

Salvo quanto è stabilito dagli articoli precedenti, sono estese al personale dirigente, in quanto applicabili, le disposizioni dei contratti collettivi del restante personale dell'Istituto.-